



Protocollo n. (vedasi segnatura)

Caorle, (vedasi segnatura)

Al sito WEB dell'Istituto  
All'Albo dell'Istituto

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA  
MEDICO COMPETENTE DAL 01/04/2025 AL 31/03/2027**

**PREMESSO** che il presente contratto viene stipulato dalle parti contraenti nell'interesse pubblico, con carattere privatistico;

**PREMESSO** che il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (aggiornato alla legge 13 dicembre 2024, n. 203, in vigore dal 12 gennaio 2025);

**PREMESSO** che l'istituzione scolastica non è dotata al proprio interno di personale idoneo, disponibile e con le caratteristiche necessarie a ricoprire l'incarico di Medico Competente;

**APPURATO** che non vi sono Convenzioni Consip attive relative a beni o servizi oggetto del presente contratto;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche" ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

**VISTO** l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 art.1 comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTO** il decreto n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" , in particolare il titolo V – attività negoziale - che consente la stipulazione di contratti per prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

**VISTO** che l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 dispone "è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione";

**VISTO** che l'art. 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 dispone "nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45 comma 2 lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni";

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. n.81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;

**CONSIDERATO** che l'articolo 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che tra gli obblighi del datore di lavoro c'è quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro, nei casi previsti dal decreto stesso;

**CONSIDERATO** che l'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce i titoli ed i requisiti che il medico competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 8/01/2024/2025 del 14 novembre 2024 dal Consiglio d'Istituto che disciplina criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018);

**ATTESO** che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico di Medico Competente;

**VISTO** l'avviso di selezione per il conferimento di incarico di Medico Competente prot.n. 1986 del 06/03/2025;

V.le M. Buonarroti, 6 - 30021 Caorle - VE

Tel. 0421 81012 Sito: [www.icpalladiocaorle.edu.it](http://www.icpalladiocaorle.edu.it) E-mail: [veic81900r@istruzione.it](mailto:veic81900r@istruzione.it) PEC: [veic81900r@pec.istruzione.it](mailto:veic81900r@pec.istruzione.it)

z:\bandi\medico\_competente\5-incarico\2.contratto.docx

Firmato digitalmente da **VALENTINA BIDINOTTO**





**FRA**

I'Istituto Comprensivo Statale "ANDREA PALLADIO" di Caorle – Codice Fiscale 83005220278 – Rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Valentina Bidinotto nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 08/03/1981 e residente a Torre di Mosto (VE) in via Livenza n. 6 - cod. fiscale: BDNVNT81C48I403Z

**E**

la Dott.ssa MARGHERITA SAVINI nata a Senigallia (AN) il 23/12/1975 – Codice Fiscale SVNMGH75T63I608W e P.IVA 03555220270 – residente in Via Spareda n. 471 – 30023 Concordia Sagittaria (VE)

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente (D.lgs. 81/08) dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANDREA PALLADIO di Caorle (VE), per il periodo dal **01/04/2025 al 31/03/2027**.

Il presente contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L.n.62/2005).

**ARTICOLO 1**

La Dott.ssa MARGHERITA SAVINI, individuata quale medico competente, si impegna a prestare la propria opera svolgendo, in base alle informazioni ricevute, tutte le attività previste dalla normativa vigente, nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'assistenza alle prove di evacuazione e nella formazione dei lavoratori. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna alle seguenti prestazioni:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute, e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Dovrà collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, risultati presso la sede di questo istituto;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio, fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria del lavoratore cessato dal servizio verrà custodita presso la sede dell'Istituto per 10 anni;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare una copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; comunicare l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

V.le M. Buonarroti, 6 - 30021 Caorle - VE

Tel. 0421 81012 Sito: [www.icpalladiocaorle.edu.it](http://www.icpalladiocaorle.edu.it) E-mail: [veic81900r@istruzione.it](mailto:veic81900r@istruzione.it) PEC: [veic81900r@pec.istruzione.it](mailto:veic81900r@pec.istruzione.it)

z:\bandi\medico\_competente\5-incarico\2.contratto.docx

**Firmato digitalmente da VALENTINA BIDINOTTO**



The Digital Sicily Standard



Potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di competenza, le diagnostiche e gli accertamenti clinici biologici mirati al rischio, ritenuti necessari.

## ARTICOLO 2

La Dirigente Scolastica si impegna:

- ad informare il medico competente sulla organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- a fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- ad istituire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti ai rischi derivati da piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni e biologici;
- a gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione e la tempistica degli accertamenti sanitari;
- a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
- a custodire con la salvaguardia del segreto professionale le cartelle sanitarie e di rischio;
- ad organizzare la riunione periodica annuale di prevenzione dei rischi;
- a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori; quando richiesto dalle vigenti normative (per quanto riguarda rumore, piombo, amianto, inquinanti chimici, aerodispersi in genere).

## ARTICOLO 3

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dalla dott.ssa MARGHERITA SAVINI, che non potrà avvalersi di sostituti.

## ARTICOLO 4

Per la prestazione alla dott.ssa MARGHERITA SAVINI spetta:

- € 120,00 + IVA per l'incarico annuo di Medico Competente;
- € 120,00 + IVA per partecipazione alla riunione periodica (per ogni ora);
- € 120,00 + IVA per consulenze varie (per ogni ora);
- € 100,00 + IVA per sopralluogo ai luoghi di lavoro (per ogni ora);
- € 50,00 + IVA per rimborso spese viaggio (per ogni ora);
- € 90,00 prima visita Collaboratori Scolastici con spirometria;
- € 70,00 visita periodica Collaboratori Scolastici con spirometria;
- € 90,00 prima visita Docenti Infanzia con spirometria;
- € 70,00 visita periodica Docenti Infanzia con spirometria;
- € 90,00 per visita medica a richiesta con relazione sanitaria.

Il pagamento del compenso come sopra determinato sarà liquidato previa presentazione di fattura. Ai fini della liquidazione di quanto dovuto, come stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento della prestazione dovrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato.

## ARTICOLO 5

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'istituzione scolastica anche per incidenti in itinere o derivanti dall'uso di attrezzi o strumenti relativi alla gestione dell'attività.

## ARTICOLO 6

Il presente contratto è risolto in caso di inadempimento, o irregolare adempimento di quanto convenuto, dovuto a cause imputabili alla dott.ssa MARGHERITA SAVINI o per eventuale situazione di incompatibilità della prestazione della stessa, intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto.

## ARTICOLO 7

Il contraente avrà l'obbligo di rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene – anche accidentalmente - a conoscenza nell'esercizio della propria funzione (art. 326 codice penale e art. 15 D.P.R. n. 3/1957); tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal contraente o acquisiti direttamente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'assunzione di obblighi di legge o di contratto

V.le M. Buonarroti, 6 - 30021 Caorle - VE

Tel. 0421 81012 Sito: [www.icpalladiocaorle.edu.it](http://www.icpalladiocaorle.edu.it) E-mail: [veic81900r@istruzione.it](mailto:veic81900r@istruzione.it) PEC: [veic81900r@pec.istruzione.it](mailto:veic81900r@pec.istruzione.it)

z:\bandi\medico\_competente\5-incarico\2.contratto.docx

Firmato digitalmente da **VALENTINA BIDINOTTO**



The Digital Skills Standard



inerenti il presente incarico comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

#### **ARTICOLO 7**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. Per controversie che dovessero insorgere in ordine a tutti gli aspetti applicativi del predetto contratto, il foro competente è quello di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Contraente  
DOTT.SSA MARGHERITA SAVINI

La Dirigente Scolastica  
*Valentina Bidinotto*  
documento firmato digitalmente  
*ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa*